

## **TI\_GERICHTE 12.2006.183 vom 2. April 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-04-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2006.183](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2006.183)

FR: TI\_GERICHTE 12.2006.183 du 2 avril 2007

IT: TI\_GERICHTE 12.2006.183 del 2 aprile 2007

### **Regeste**

lavoro - salario - riduzione del salario

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Secondo l'art. 322 cpv. 1 CO il datore di lavoro deve pagare il salario convenuto o d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo. Per quanto qui concerne, non è contestato che AP 1 è stato assunto dalla Fondazione l'8 ottobre 1997, sulla base di un contratto di lavoro verbale che prevedeva la corresponsione all'attore di uno stipendio pari alla 28 a classe con 11 aumenti. Neppure vi è discordanza tra le parti sul fatto che il predetto salario è dipoi stato corrisposto al lavoratore fino al 31 dicembre 2000, benché l'allora Dipartimento delle opere sociali avesse limitato il sussidiamento statale a uno stipendio per la 24 a classe con 10 aumenti. Non è quindi di alcun rilievo esaminare in questa sede le circostanze che hanno determinato l'assunzione e la corresponsione dello stipendio fino alla data sopra indicata.

#### **E. 2**

In causa è controverso sapere se tra fra le parti, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è intervenuta una modifica del contratto di lavoro, nel senso di ridurre lo stipendio dell'attore alla 24 a classe con 10 aumenti, ciò in assenza di titoli di studio riconosciuti dall'autorità competente e fino al riconoscimento dell'equipollenza, con effetto retroattivo in caso di esito positivo del riconoscimento. Questa tesi è sostenuta dalla convenuta, mentre l'attore vi si oppone affermando che la riduzione del salario messa in atto dalla Fondazione a partire dal 1° gennaio 2001 è stata dettata da una – contestata – decisione unilaterale della datrice di lavoro. La dottrina e la giurisprudenza ammettono che, in pendenza di contratto, il salario può essere diminuito, per il futuro, tramite un accordo tra le parti (cfr. tra tante, decisione non pubblicata del Tribunale federale n. 4C.62/2003 del 21 maggio 2003; Schöneneberger /Staehlin, Zürcher Kommentar, ad art. 322 CO n. 22 ss.; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna 1996, ad art. 322 CO; Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 126). La forma scritta per la modifica di un contratto è necessaria solo nella misura in cui il contratto originario soggiaceva a tale forma. In virtù dell'art. 320 cpv. 1 CO, salvo disposizione contraria della legge, il contratto individuale di lavoro non è sottoposto ad una forma speciale. Di conseguenza le parti possono convenire tacitamente – vale a dire attraverso il silenzio o per atti concludenti – di ridurre il salario che avevano precedentemente pattuito. Il giudice deve mostrare però prudenza nel dedurre dal silenzio del lavoratore – a seguito di proposte di modifica del contratto a lui sfavorevoli – l'accettazione delle condizioni; questa non può essere ammessa che in situazioni nelle quali, secondo le regole della buona fede, del diritto o dell'equità, ci si deve attendere una reazione del lavoratore in caso di disaccordo da parte sua (DTF 109 II 327, consid. 2b). Spetta al

datore di lavoro stabilire le circostanze particolari che permettono di ammettere che il lavoratore ha acconsentito tacitamente alla riduzione del salario ( Rehbinder , Berner Kommentar, n. 19 ad art. 322 CO pag. 223). Questa Camera ha già avuto modo di ammettere l'esistenza di un accordo tacito alla riduzione salariale da parte del lavoratore, in caso di mancata contestazione del nuovo stipendio durante 3 mesi (da ultimo, II CCA 11 aprile 2006, inc. 12.2005.68; ZR 2000 Nr. 72; JAR 1999 pag. 135 con rif.; Rehbinder , op. cit., loc. cit.; Favre/Munoz/Tobler , Le contrat de travail, Code annoté, n. 1.11 all'art. 322; contra Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez , Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, n 11 all'art. 320 pag. 23; Wyler , op. cit., pag. 199).

### **E. 3**

Per quanto qui concerne, il Segretario assessore ha ritenuto che tra le parti, a partire dal 1° gennaio 2001, è intervenuta una modifica del contratto di lavoro, in relazione allo stipendio versato all'attore, e meglio una riduzione del salario, condizionata al riconoscimento dei titoli di studio. Il primo giudice ha fatto riferimento alla deposizione del teste P \_\_\_\_\_, laddove questi ha asserito di aver personalmente comunicato a AP 1 la riduzione dello stipendio dal gennaio 2001 e di avergli anche detto che “se avesse voluto fare qualche cosa avrebbe dovuto farsi riconoscere i titoli di studio”. Secondo il Segretario assessore, l'attore era senz'altro a conoscenza di tale circostanza, tanto che già nel 2001 egli aveva inoltrato alla Conferenza la richiesta di riconoscimento. Il fatto poi che AP 1, come confermato dalla teste \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_, abbia sottaciuto alla Fondazione, fino al 2003, la risposta negativa alla domanda di riconoscimento intervenuta già in data 17 aprile 2001, secondo il primo giudice, non conferisce all'attore protezione alcuna. L'appellante contesta dette considerazioni del Segretario assessore. Da nessun elemento agli atti sarebbe, a suo dire, possibile ricavare che tra le parti sia stata concordata una modifica contrattuale in relazione alla riduzione del salario o che l'entità del salario sia stata condizionata ai titoli di studio (appello, pag. 9 in alto e pag. 11 verso l'alto). L'apprezzamento e la valutazione delle prove, che ha fondato la querelata sentenza, sarebbe inoltre avvenuta in modo arbitrario “tenendo conto unilateralmente di alcune prove a scapito di altre, invece determinanti” (appello, pag. 8 verso il basso e pag. 12 verso l'alto); sarebbero state considerate infatti “in maniera preponderante le testimonianze dei signori P \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_, testi che si trovano in un rapporto di vicinanza tale con la Fondazione da non poter essere considerati pienamente attendibili” (appello, pag. 12 verso il mezzo). A torto. Va detto che il ricorrente non indica quali prove “determinanti” il primo giudice avrebbe omesso di considerare, cadendo con ciò, a suo dire, nell'arbitrio. Non motivato, su questo punto l'appello appare finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5).

### **E. 4**

L'accettazione da parte dell'attore – quantomeno per atti concludenti – della riduzione di salario messa in atto dalla convenuta (e resa nota a AP 1) a far tempo dal gennaio 2001, condizionata al riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio, trova conferma in primo luogo nella deposizione testimoniale di \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_, direttore amministrativo della Fondazione. Il teste, come già evidenziato dal Segretario assessore, ha asserito di aver personalmente informato l'attore che a far tempo dal 2001 la convenuta non avrebbe più potuto versare lo stipendio conforme alla classe 28 a e – di fronte alla sorpresa di AP 1 e alla sua domanda “cosa faccio io” – di avergli detto che “se avesse voluto fare qualcosa avrebbe dovuto farsi riconoscere i titoli di studio” (verbale pag. 9). \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_, membro e poi presidente del Consiglio di Fondazione, ha dal canto suo

deposto che, a fronte della contestazione della riduzione del salario manifestata verbalmente dall'attore per il tramite di un rappresentante sindacale, la convenuta ha sostenuto la richiesta di equipollenza dei titoli formativi, già ventilata a AP 1 dal direttore amministrativo; questa soluzione avrebbe pure consentito, secondo RA 1, di risolvere la questione degli arretrati legati alla decurtazione (verbale: interrogatorio formale R\_\_\_\_\_, pag. 15 risposta n. 15). A seguito di ciò l'attore si è subito attivato per ottenere l'equipollenza dei titoli di studio (verbale: deposizione F\_\_\_\_\_, pag. 4 nel mezzo; deposizione R\_\_\_\_\_, pag.

#### **E. 7**

nel mezzo; deposizione \_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_, pag. 13 verso il mezzo; doc. 1, 2 e 3), manifestando con ciò, quantomeno per atti concludenti, l'accordo alla riduzione dello stipendio e alla condizione indicata dalla Fondazione per tornare allo stipendio iniziale. Diversamente da quanto pretende l'appellante (appello, pag. 6 in basso e pag. 8 verso il mezzo), la tempistica permette di escludere che i passi intrapresi dall'attore per ottenere il riconoscimento dei titoli siano avvenuti volontariamente, autonomamente e indipendentemente dalla riduzione dello stipendio; dagli atti emerge infatti che la richiesta alla Conferenza è stata inoltrata da AP 1 il 12 marzo 2001 (doc. P), quindi proprio nel periodo in cui sono avvenuti gli incontri con il direttore amministrativo e con i rappresentanti del Consiglio di Fondazione. Del resto l'appellante medesimo ha ammesso di essersi attivato in tal senso “dopo l'incontro avuto con il direttore amministrativo della Fondazione” e aver saputo che il salario era stato decurtato (appello, pag. 8 verso il mezzo; verbale: interrogatorio formale dell'attore, pag. 17 risposta n. 2). Non spettava in ogni caso alla convenuta, come preteso a torto dall'attore (appello, pag. 6 verso il mezzo e pag. 7 in basso), mettere in atto o sollecitare le procedure per giungere al riconoscimento dei titoli o ancor meno – in attesa che si perfezionasse la condizione posta a AP 1 e da questi accettata – disdire il contratto di lavoro. L'attore d'altra parte non comprova di essersi opposto alla predetta condizione; opposizione che non risulta essere intervenuta neppure nei giorni immediatamente successivi al 17 aprile 2001, allorquando la Conferenza ha respinto la richiesta di riconoscimento dei titoli di studio di AP 1. Secondo le regole della buona fede l'attore avrebbe dovuto manifestare in modo chiaro la propria opposizione alla condizione posta dalla convenuta. Ha invece accettato la riduzione dello stipendio condizionata all'ottenimento dell'equipollenza dei titoli e, nel seguito, continuato a percepire il salario ridotto per più di due anni, omettendo di informare immediatamente la Fondazione sul responso negativo avuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione; ciò con l'evidente intento di ottenere comunque – mediante insistenze nei confronti degli organi della convenuta (cfr. verbale: deposizione \_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_ pag. 14 verso l'alto) – prestazioni salariali ormai divenute impossibili da raggiungere. Un tale comportamento dell'attore non merita tutela e le argomentazioni d'appello si rivelano quindi prive di consistenza. 5. Dagli atti non traspare del resto che la convenuta – dopo la riduzione intervenuta a partire dal gennaio 2001 – abbia mantenuto l'attore nell'illusione che il salario sarebbe stato ripristinato anche senza l'adempimento della condizione del riconoscimento dei titoli di studio. La promessa della Fondazione di ripristinare lo stipendio iniziale era infatti strettamente connessa con l'equipollenza dei titoli (verbale: deposizione P\_\_\_\_\_, pag. 9 verso il mezzo; deposizione \_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_, pag. 13 verso il mezzo e pag. 14 verso il basso; interrogatorio formale R\_\_\_\_\_, pag. 15 in basso e pag. 16 in alto) ed ha trovato nel seguito pure codificazione nel contratto di lavoro sottoscritto dalle parti in data 27 febbraio/1° marzo 2004 (doc. S). Né tantomeno si può

ritenere che la promessa fatta nell'ottobre 1997 (cfr. appello, pag. 12 in alto) da D\_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_ (allora presidente del Consiglio di amministrazione della convenuta) di attribuire entro breve all'attore la responsabilità della sede di P\_\_\_\_\_, abbia in qualche modo influito sulla decisione di AP 1 di continuare a lavorare per la convenuta nonostante la decurtazione del salario condizionata al riconoscimento dei titoli di studio. D'altronde non risulta che questa promessa sia stata ripetuta dopo il gennaio 2001 e neppure l'appellante lo sostiene. La medesima cosa si può dire per l'offerta dell'importo di fr. 20'000.– fatta da D\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_, prima del Natale 2002 (verbale: deposizione F\_\_\_\_\_, pag. 4 verso il mezzo; deposizione \_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_, pag. 14 verso il basso), per altro rifiutata dall'attore. Di conseguenza, nella fattispecie ora in esame, si deve ritenere che il silenzio mantenuto dall'attore – dal gennaio 2001 al febbraio 2004 – sulla condizione posta dalla convenuta per il ripristino dello stipendio iniziale (equipollenza dei titoli di studio) deve essere interpretato quale accettazione tacita della riduzione dello stipendio. La medesima interpretazione va ricavata dal fatto che il 12 marzo 2001 l'attore ha motivato alla Conferenza un'istanza per il riconoscimento dei suoi titoli di studio (doc. 3); istanza che costituisce un vero e proprio atto concludente e il cui esito negativo – benché noto all'attore già dalla metà di aprile 2001 – è stato per altro portato a conoscenza della convenuta solo nel novembre 2003. Le pretese di credito salariale fatte valere dall'attore si rivelano quindi infondate e l'appello va respinto. 6. In conclusione l'appellante risulta integralmente soccombente. Tenuto conto di un valore di causa in sede d'appello di fr. 51'790.35, l'attore sopporterà dunque gli oneri processuali del gravame, e rifonderà alla convenuta un'equa indennità per ripetibili. Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la LTG, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.